

Deliberazione n. 24 del 24 giugno 2013

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni avanzata dalla Società Pomosardegna Srl nell'ambito del sinistro 3998/2012/0021594/001 del 21.07.2012 – Polizza n. 1903/65/53153956. Nota Unipol del 30.04.2013 e nota Studio legale Avvocato Franco Fadda (prot. Ersu n. 6281 del 16.06.2013). Richiesta parere Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge regionale 14 settembre 1987 n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- Vista la polizza responsabilità civile rischi diversi n. 1903/65/53153956, emessa in data 25.03.2010, stipulata tra l'Ente e la compagnia UNIPOL UFG ASSICURAZIONI con sede legale in via Stalingrado n. 45, CAP 40128 Bologna e le disposizioni in essa contenute;
- Vista la nota prot. n. 91 del 21.07.2012 con la quale l'Ente chiedeva, all'Unipol UFG Assicurazioni l'intervento di un perito al fine di verificare i danni cagionati dalla rottura di una tubazione d'acqua di un bagno di una delle camere della Casa dello Studente di via Roma, sulle pareti e nel pavimento in parquet del ristorante Rosso Pomodoro ubicato in Via Sassari n.11/13 a Cagliari;
- Preso atto che con nota del 16.01.2013, acquisita al protocollo dell'ERSU al n. 801 del 29.01.2013, l'Unipol Assicurazioni (Ufficio Contabilità Recupero crediti Sinistri) comunicava all'Ente che la compagnia aveva provveduto alla liquidazione in data 19.12.2012 del sinistro quantificato in € 5.645,00;
- Atteso che, in data successiva alla liquidazione del danno e dunque a seguito dell'accettazione dell'indennizzo, con nota acquisita al prot. ERSU n. 0183 dell'08.01.2013, la Società Pomosardegna Srl trasmetteva all'Ente la richiesta relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni d'acqua nei locali in uso adibiti ad attività di ristorazione segnalando che il ristoro di € 5.645,00 non includeva le perdite effettivamente subite a

seguito della chiusura dei locali per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle parti interessate dal danno;

Rilevato inoltre, che la Società, nel quantificare il mancato guadagno in € 10.000,00, attribuisce gli introiti non percepiti alla sospensione dell'attività nelle giornate del 16 e 17 del mese di luglio 2012 durante le quali il locale è stato chiuso a causa del danno verificatosi, nonché a quelli per chiusura dei locali nei giorni dal 26 novembre al 30 novembre 2012 durante i quali sono stati eseguiti i lavori di rimozione dei danni e di ripristino della situazione ex ante;

Considerato che l'Ente, con nota prot. n. 0676 del 21.01.2013, trasmetteva, all'UNIPOL Risponde- via Stalingrado 45, CAP 40128 Bologna, tale richiesta di risarcimento danni pari a € 10.000,00 al fine di ricevere chiarimenti sull'operatività della polizza in essere a copertura dei danni lamentati dalla Società Pomosardegna Srl, chiedendo contestualmente un riesame della pratica nel senso di ricondurre il danno di mancato guadagno vantato dalla Società Pomosardegna srl nell'ambito delle garanzie previste in polizza;

Atteso che la compagnia assicuratrice, con nota il 30.04.2013, (prot ERSU n. 04056 del 02.05.2013), comunicava che in virtù delle clausole contenute nella polizza n. 1903/65/53153956, i danni derivanti da interruzione e sospensione di attività sono a carico dell'assicurato, argomentando: "L'art. 23 CGd C al capo d) esclude dalla garanzia i danni *derivanti da interruzioni o sospensioni di attività commerciali.*" Pertanto *"confermiamo di non poter dare seguito, nei confronti della controparte al risarcimento di questa voce di danno".* L'art. 27 delle condizioni aggiuntive che derogherebbe alla suddetta esclusione sarebbe applicabile solo se richiamato nella facciata della parte B di polizza. Non essendo stato effettuato tale richiamo la condizione aggiuntiva in deroga di cui al succitato art. 27 *NON è pertanto applicabile*";

Vista la nota del 12.06.2013, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6281 del 16.06.2013 avente ad oggetto: "Pomosardegna srl/ERSU, sollecito risarcimento danni" a cura dello Studio legale Avvocato Franco Fadda,

VISTA la nota prot. ERSU n. 6535 del 24.06.2013 di riscontro alla nota Unipol del 30.04.2013, trasmessa per conoscenza allo Studio Legale Franco Fadda, incaricato dalla Società

Pomosardegna, che si richiama integralmente;

Richiamata la funzione consultiva ascritta all'Avvocatura dello Stato, che essenzialmente si rinviene nell'art. 13 R.D. 30.10.1933 n. 1611, nella forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio delle Amministrazioni dallo stesso patrocinate, comprendendo tutti gli interventi ed iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto e traducendosi nella collaborazione nei confronti di un'istituzione pubblica al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative;

Considerato che è in fase di elaborazione la relazione istruttoria degli uffici finalizzata all'acquisizione di un parere da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di una preventiva disamina della pratica e di corroborare sul piano della legalità e correttezza operativa l'Ente nello svolgimento della propria azione amministrativa su tale materia;

Ritenuto di dover acquisire il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla legittimità della richiesta presentata dalla Società Pomosardegna S.r.l e sulla quantificazione del danno dalla stessa lamentato, nonché sugli adempimenti che l'Ente dovrà porre in essere per tutelare le proprie ragioni;

Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n.14;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di richiedere un parere alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla legittimità della richiesta presentata dalla Società Pomosardegna S.r.l e sulla quantificazione del danno dalla stessa lamentato, nonché sugli adempimenti che l'Ente dovrà porre in essere per tutelare le proprie ragioni;

- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Noli

